

CLASSIFICA
22.3 e 2.11.3

Sanzioni amministrative pecuniarie legge 689/1981: determinazione dei criteri e degli importi delle sanzioni del Registro delle Imprese e del REA

Il Dirigente dell'Area Registro Imprese e Semplificazione, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'articolo [6 della legge 7 agosto 1990 n. 241](#) dal Responsabile del Servizio Certificazioni e Diritto Annuale, espone quanto segue:

*Tra le funzioni istituzionali della Camera di Commercio vi è quella relativa all'irrogazione di **sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni** relative ad omessa o ritardata iscrizione al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA).*

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è definito dalla [Legge 689/1981](#) che prevede 2 momenti in cui può intervenire il pagamento:

- *in sede di accertamento, l'importo della sanzione - in forma ridotta - è fissato nel doppio del minimo edittale;*
- *in sede di ordinanza ingiunzione la legge 689/1981 prevede all'art. 18 secondo comma che l'autorità competente determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese.*

Gli importi delle sanzioni sono quelli previsti dal Codice Civile (artt. 2194 e 2630 c.c.) per le omesse o ritardate iscrizioni al registro imprese.

Per le omesse o ritardate iscrizioni nel REA sono quelli previsti dalla [Legge 630/1981](#), aggiornata con il [Decreto Legge 357 del 28.8.1987](#) (vedi art.3 comma 6) convertito in legge 435/1987.

Con [determinazione del Segretario Generale n. 21/2008 del 11.3.2008](#) e [n. 201/2009 del 31.12.2009](#) sono stati definiti gli importi delle sanzioni in sede di ordinanza ingiunzione parametrando in base all'entità del ritardo e sono attualmente previsti come segue:

SANZIONI REGISTRO IMPRESE - ORDINANZE INGIUNZIONI

PERIODO DI RITARDO	SANZIONE IMPRESA INDIVIDUALE	SANZIONE SOCIETA'	SANZIONE BILANCI
<i>fino a 10 gg</i>	20,00	412,00	549,34
<i>da 11 a 30 gg</i>	30,00	450,00	600,00
<i>da 31 gg a 6 mesi</i>	50,00	510,00	680,00
<i>oltre 6 mesi/omesso</i>	100,00	630,00	840,00

CLASSIFICA
22.3 e 2.11.3

SANZIONI REA- ORDINANZE INGIUNZIONI

PERIODO DI RITARDO	IMPORTO SANZIONE
<i>fino a 30 gg</i>	30,00
<i>oltre 30 gg/omesso adempimento</i>	80,00

Con la [legge n. 180/2011](#) è stato modificato dall'art. 9 (con decorrenza 15 novembre 2011) il valore edittale delle sanzioni di cui all'art. 2630 c.c. con una **sensibile riduzione**. Infatti il valore inizialmente fissato (da un minimo di € 206 ad un massimo di € 2.065 aumentato di un terzo in caso di deposito di bilancio) viene rideterminato **da un minimo di € 103 ad un massimo di € 1032 con riduzione ad un terzo per ritardi nell'adempimento entro i 30 giorni successivi alla scadenza**.

In sostanza, in sede di accertamento - dovendosi applicare il doppio del minimo edittale - l'importo della sanzione è determinato in € 68,66 se l'adempimento è effettuato in ritardo ma entro i 30 giorni successivi alla scadenza e in € 206,00 se effettuato successivamente. Per i bilanci l'importo della sanzione è determinato in € 91,56 se l'adempimento è effettuato in ritardo ma entro i 30 giorni successivi alla scadenza, e in € 274,66 se effettuato successivamente.

In considerazione della sensibile riduzione del valore edittale delle sanzioni **si rende necessario adeguare anche l'importo delle sanzioni in sede di ordinanza-ingiunzione** sia mantenendo una parametrizzazione in base all'entità del ritardo sia favorendo presso i trasgressori il pagamento della sanzione in misura ridotta, in sede di accertamento.

Si deve infatti avere riguardo alle valutazioni già espresse nella determinazione del Segretario generale n. 21 in data 11 marzo 2008 per le quali applicando in sede di ordinanza-ingiunzione il medesimo importo che il trasgressore avrebbe dovuto versare nell'ipotesi in cui fosse addivenuto al pagamento della sanzione in misura ridotta, si scoraggerebbe il pagamento in sede di verbale di accertamento.

Si ricorda la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare Cass. Civile n. 8143 del 21.7.1993, secondo la quale:

- l'art. 16 della legge 689/81 ha inteso incentivare il pagamento in misura ridotta;
- l'art. 11 della medesima legge fissa i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative che si indirizzano non solo all'autorità amministrativa che applica la sanzione a norma dell'art.18, ma altresì al Giudice di Pace;

e della sentenza Cass. Civile sez. lavoro 911 del 2.2.1996, secondo la quale:

- la ritenuta congruità di una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale scaturisce dall'apprezzamento, incensurabile in sede di legittimità, che la misura media fosse ragionevolmente adeguata ad una fattispecie di illecito priva di particolari caratterizzazioni.

Si ritiene pertanto opportuno fissare al fine di rispettare i principi di trasparenza e uniformità, i seguenti importi per le fattispecie di illecito prive di particolari caratterizzazioni, promuovendo presso i trasgressori il pagamento della sanzione in misura ridotta, volendo anche scoraggiare i ricorsi al Giudice di Pace avverso le ordinanze - ingiunzioni.

CLASSIFICA
22.3 e 2.11.3

Al Segretario Generale è proposto:

- a. di adeguare gli importi delle sanzioni in sede di ordinanza ingiunzione secondo la seguente tabella:

SANZIONI REGISTRO IMPRESE - ORDINANZE INGIUNZIONI - nuovi importi

PERIODO DI RITARDO	SANZIONE IMPRESA INDIVIDUALE	SANZIONE SOCIETA'	SANZIONE BILANCI
<i>fino a 30 gg</i>	30,00	140,00	187,00
<i>da 31 gg a 6 mesi</i>	50,00	250,00	330,00
<i>oltre 6 mesi/omesso</i>	100,00	412,00	550,00

- b. le ipotesi indicate in tabella sono applicate in fattispecie di illecito priva di particolari caratterizzazioni; diversamente la Camera, in sede di ordinanza ingiunzione, si riserva di applicare la sanzione fino al massimo edittale, fatto salvo un diverso apprezzamento della violazione derivante dall'esame degli specifici elementi dedotti negli scritti difensivi o risultanti dalla fattispecie concreta, secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/1981, dandone spiegazione in motivazione;
- c. l'importo viene applicato nel rispetto del principio di legalità di cui all'art. 1 della legge 689/1981;
- d. il deposito di bilancio e dell'elenco soci scontano due sanzioni distinte;
- e. nel caso in cui l'illecito sia stato commesso dal notaio si applica la sanzione secondo lo schema predisposto per le imprese individuali;
- f. gli importi sono posti a carico di ciascun obbligato a cui per legge deve essere notificata la sanzione;
- g. di stabilire che l'applicazione dei suddetti importi si applichi per le violazioni effettuate al Registro Imprese dal 15.11.2011, giorno di entrata in vigore della legge 11 novembre 2011, n. 180;
- h. sono fatte salve altresì le spese del procedimento nella misura stabilita con deliberazione della Giunta camerale;
- i. nell'ipotesi di sanzioni per illeciti relativi al Rea, si applicano i criteri già in vigore, per cui l'ordinanza ingiunzione sconta la sanzione pari ad € 30, per un ritardo entro i 30 giorni ed € 80 per ritardo/omesso adempimento oltre i 30 giorni; è fatto in ogni caso salvo un diverso apprezzamento della violazione derivante dall'esame degli specifici elementi dedotti negli scritti difensivi o risultanti dalla fattispecie concreta, secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/1981, dandone spiegazione in motivazione;
- j. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

CLASSIFICA
22.3 e 2.11.3

A conclusione dell'esame della proposta formulata dal Dirigente dell'Area Registro Imprese e Semplificazione, il Segretario Generale assume la seguente

DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO [l'articolo 39 dello Statuto camerale](#) che recepisce il principio di ripartizione delle funzioni camerali tra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza;

PRESO ATTO della risultanze istruttorie e della proposta sopra formulata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RITENUTO di condividere la proposta di provvedimento come sopra formulata in cui viene peraltro esplicitata la motivazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990;

RICHIAMATO [l'articolo 9 della legge n. 180/2011](#)

RICHIAMATA la [Legge 689/1981](#)

PRESO ATTO della necessità di adeguare gli importi del valore edittale delle sanzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e uniformità, al fine di emettere le ordinanze ingiunzione delle sanzioni notificate nell'anno 2011 con importi adeguati agli obiettivi di mantenere una parametrizzazione in base all'entità del ritardo e nel contempo di promuovere presso i trasgressori il pagamento della sanzione in misura ridotta e scoraggiare i ricorsi al Giudice di Pace;

DETERMINA

1. di adeguare gli importi delle sanzioni in sede di ordinanza ingiunzione secondo la seguente tabella:

SANZIONI REGISTRO IMPRESE - ORDINANZE INGIUNZIONI - nuovi importi

PERIODO DI RITARDO	SANZIONE IMPRESA INDIVIDUALE	SANZIONE SOCIETA'	SANZIONE BILANCI
<i>fino a 30 gg</i>	30,00	140,00	180,00
<i>da 31 gg a 6 mesi</i>	50,00	250,00	330,00
<i>oltre 6 mesi</i>	100,00	412,00	550,00

CLASSIFICA
22.3 e 2.11.3

2. le ipotesi indicate in tabella sono applicate in fattispecie di illecito priva di particolari caratterizzazioni; diversamente la Camera, in sede di ordinanza ingiunzione, si riserva di applicare la sanzione fino al massimo edittale, fatto salvo un diverso apprezzamento della violazione derivante dall'esame degli specifici elementi dedotti negli scritti difensivi o risultanti dalla fattispecie concreta, secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/1981, dandone spiegazione in motivazione;
3. l'importo viene applicato nel rispetto del principio di legalità di cui all'art. 1 della legge 689/1981;
4. il deposito di bilancio e dell'elenco soci scontano due sanzioni distinte;
5. nel caso in cui l'illecito sia stato commesso dal notaio si applica la sanzione secondo lo schema predisposto per le imprese individuali;
6. gli importi sono posti a carico di ciascun obbligato a cui per legge deve essere notificata la sanzione;
7. di stabilire che l'applicazione dei suddetti importi si applichi per le violazioni effettuate al Registro Imprese dal 15.11.2011, giorno di entrata in vigore della legge 11 novembre 2011, n. 180;
8. sono fatte salve altresì le spese del procedimento nella misura stabilita con deliberazione della Giunta camerale;
9. nell'ipotesi di sanzioni per illeciti relativi al Rea, si applicano i criteri già in vigore, per cui l'ordinanza ingiunzione sconterà la sanzione pari ad € 30, per un ritardo entro i 30 giorni ed € 80 per ritardo/omesso adempimento oltre i 30 giorni; è fatto in ogni caso salvo un diverso apprezzamento della violazione derivante dall'esame degli specifici elementi dedotti negli scritti difensivi o risultanti dalla fattispecie concreta, secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/1981, dandone spiegazione in motivazione;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale
Maurizio Pirazzini

Il Dirigente d'Area
Roberta Tonellato

Il presente documento è un documento informatico originale in [formato Pdf/A](#) (e conforme alle Regole tecniche pubblicate nel [DPCM 22 febbraio 2013](#), previste dall'[art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale](#) - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul [sito dell'Agenzia per l'Italia digitale](#)) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it/grafometrica. In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma grafometrica o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)

[Link ad uso interno](#)